COMUNE DI TRAUSELLA

STATUTO

Delibera n. 33 del 16/11/1991.

Capo I
ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 1
Comune

1 . Il Comune di Trausella rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune esprime la propria autonomia, nel rispetto delle leggi, con le norme del presente Statuto e dei regolamenti.

3. Il Comune esercita le proprie funzioni valorizzando le forme associative e promuovendo la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, nelle forme che il presente Statuto considera rispondenti alla dimensione dell'Ente.

Art. 2
Rapporti con altri Enti

1**.** Nel rispetto delle funzioni regionali di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della collaborazione con la Provincia, ai sensi dell'art. 14 stessa legge, il Comune di Trausella individua nella Comunità Montana Valchiusella il livello più idoneo per la gestione dei servizi non riconducibili a quelli in economia o convenientemente affidabili in concessione a terzi.

2. La Comunità Montana è pure individuata quale naturale riferimento per la formazione di uffici associati.

Art. 3
Regolamenti

1. Oltre a quelli imposti da legge su specifiche materie, il Comune è dotato dei regolamenti:

a) sul funzionamento dei Consiglio comunale e sulla partecipazione;

b) sulla gestione dei pubblici servizi;

c) sul funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, con l'allegata pianta organica dei personale;

d) sulla contabilità e per la formazione dei contratti.

2. Il regolamento sul funzionamento degli uffici contiene apposita parte per definire quanto la legge 7 agosto 1990, n. 241 demanda alle determinazioni delle singole pubbliche amministrazioni.

3. Quando se ne manifesti esigenza od opportunità, il Comune potrà approvare altri regolamenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il regolamento, approvato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo pretorio, da effettuare dopo la scadenza dei termine di pubblicazione della deliberazione e dopo l'esecutività della stessa.

5. Della approvazione è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il Consiglio comunale approva i regolamenti di cui al primo comma, e loro modificazioni, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

7. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il regolamento è approvato, in successiva seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

8. I regolamenti dovranno tener conto dei principio stabilito all'art. 2 dei presente Statuto e tendere alla loro armonizzazione funzionale con quelli della Comunità Montana, con particolare riguardo:

a) alla delegabilità per la gestione dei servizi;

b) alla costituzione di uffici, tecnici e/o amministrativi, di livello comunitario, ove ciò sia compatibile con la vigente normativa;

c) alla delegabilità dell'esercizio di funzioni di programmazione, essenzialmente urbanistica.

9. Il Comune può subordinare la delega a condizioni e prescrizioni al cui rispetto la Comunità Montana, che accetti, rimane vincolata.

10. Il conferimento della delega alla Comunità non deve essere motivato se non in punto della convenienza economico-funzionale della scelta.

11. I regolamenti non compresi tra quelli dei primo comma sono approvati con la procedura stabilita dalla legge da cui derivano o, in mancanza, secondo le norme sulla generalità delle deliberazioni, fermo quanto stabilito dal quarto e quinto comma dei presente articolo.

Art. 4
Esercizio di poteri e funzioni

1. Il Comune di Trausella esercita i propri poteri e le proprie funzioni nel riparto tra gli organi elettivi, il segretario e gli uffici. Organi elettivi sono il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il segretario comunale svolge la duplice funzione di raccordo tra la Giunta e gli uffici, e di coordinamento tra questi, ove occorra.

3. In relazione alla consistenza dei Comune, il personale è utilizzato, nel rispetto delle norme di inquadramento stabilite nei contratti di lavoro, per la più ampia gamma di mansioni, non essendo queste configurabili in casistiche separate e suscettibili di assorbire in toto le prestazioni di ogni dipendente.

Art. 5
Partecipazione popolare

1. Il Comune di Trausella garantisce la partecipazione popolare attraverso:

- le commissioni. speciali costituite dal Consiglio Comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- le consultazioni;

- le consulte.

Capo II
ORGANI ELETTIVI

Art. 6
Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione sono regolati da legge, alla quale si fa anche riferimento in ordine alle modalità di convocazione ed alla validità delle sedute.

3. Ove non sia diversamente disposto le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio comunale esercita le competenze sugli atti di cui all'art. 32 legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. I verbali delle sedute e le deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

6. Il Consiglio comunale si può avvalere di commissioni permanenti, competenti in settori determinati, e di commissioni speciali, istituite di volta in volta su specifici problemi.

7. Il regolamento sui lavori del Consiglio comunale stabilisce il numero ed i criteri di composizione delle commissioni permanenti che possono essere costituite, garantendo la rappresentatività.

8. Le commissioni hanno funzione consultiva e propositiva da esercitare nei termini stabiliti dal regolamento.

9. Il Consiglio comunale decide, a maggioranza assoluta, quali delle commissioni permanenti individuate nel regolamento abbiano ragione di essere effettivamente costituite. 1

10. Il Consiglio comunale può costituire commissioni speciali con la partecipazione anche di persone scelte al di fuori dei proprio seno, rappresentative di interessi oggetto di esame.

11. All'atto della costituzione, dovrà essere stabilito l'ambito di operatività della commissione speciale, avente funzione consultiva, i criteri di composizione ed il termine per concludere i lavori.

Art. 7
Sedute

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco su autonoma iniziativa oppure quando lo richieda la Giunta municipale o almeno un quinto dei Consiglieri.

2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno tre giorni prima della data stabilita, salvo quando si tratti di approvare i bilanci, preventivo e consuntivo - le cui sessioni sono definite ordinarie - nonché i regolamenti di cui all'art. 3, primo comma del presente Statuto per le cui sedute la convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nei casi d'urgenza si procede ai sensi dei quarto comma art. 125 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, norma applicabile unitamente a quelle non abrogate.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni palesi.

5. Si procede in seduta non pubblica quando il Consiglio debba esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona sempreché la pubblicità possa recare lesione all'onorabilità della persona o possa influenzare la libera espressione di giudizi.

6. Si procede a scrutinio segreto quando l'oggetto della deliberazione riguardi persone.

7. Il regolamento disciplina la formazione dei gruppi consiliari.

8. I capigruppo, oltre all'esercizio delle funzioni conferite per legge, sono riuniti dal Sindaco per l'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.

9. Essi sono sentiti quando, nel corso delle sedute consiliari, sorgano problemi interpretativi sull'applicazione del regolamento.

10. I Consiglieri esercitano le funzioni connesse al mandato sia concorrendo alla formazione della volontà sui punti oggetto di deliberazione, sia mediante la facoltà ad essi concessa di proporre punti all'ordine dei giorno, su materie di competenza consiliare.

11. La funzione di controllo dei Consiglieri si esercita anche mediante la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

12. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a due consecutive sedute ordinarie è dichiarato decaduto.

13. Qualora la giustificazione non sia inserita nel verbale della seduta, il Sindaco contesta all'interessato la proposta di decadenza con termine di dieci giorni per fornire le deduzioni.

14. Sulla decadenza si pronuncia il Consiglio comunale.

Art. 8
Regolamento sui lavori dei Consiglio comunale

1. Il regolamento sui lavori del Consiglio comunale ne disciplina il funzionamento garantendo, tra l'altro:

a) l'effettività dell'esercizio propositivo e di controllo dei singoli Consiglieri, assicurando di portare a votazione le proposte di deliberazione ed a discussione le interrogazioni, interpellanze e mozioni;

b) l'effettività dell'esercizio di accesso alle notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. Il regolamento dovrà anche stabilire criteri e procedure per la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

3. I rappresentanti del Comune cessano dalla carica con lo scioglimento del Consiglio comunale salvo che la nomina, in relazione anche allo Statuto dell'Ente in designazione, sia a termine o per periodo predeterminato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I rappresentanti, comunque, permangono nell'esercizio delle loro funzioni fino alla nomina dei successori.

5. Nel disciplinare i lavori del Consiglio comunale, il regolamento dovrà assicurare che i programmi della Giunta abbiano attuazione nei tempi stabiliti o, in assenza di questi, secondo criteri di speditezza, economicità ed efficacia.

Art. 9
Giunta comunale

1. La Giunta comunale, organo di governo generale, esercita le competenze non riservate dalla legge al Consiglio comunale o al segretario.

2. La Giunta individua nei propri atti lo scopo e gli obiettivi che con essi si intendano perseguire, quando ciò non risulti dalla natura dell'atto medesimo o non si tratti di atti consecutivi ad altri che già contengano i suindicati elementi, e fissa inoltre i criteri cui dovranno attenersi gli uffici per l'esecuzione.

3. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

4. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da un documento con il quale la Giunta riferisce sulle proprie attività.

5. La Giunta municipale si compone di quattro Assessori, Consiglieri comunali.

6. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno due Assessori oltre al Sindaco.

7. Le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato o, in difetto, da quello più anziano in età.

9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

10. Le deliberazioni sono sottoscritte da chi abbia presieduto la Giunta e dal segretario.

Art. 10
Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione ed ufficiale di governo, esercita le competenze stabilite dagli artt. 27, 36 e 38 legge 8 giugno 1990, n. 142, oltre a quelle riservate da specifiche altre leggi, con particolare riguardo al rilascio di concessioni e autorizzazioni.

2. Nella lista dei candidati che accompagna il documento programmatico di cui all'art. 34 legge 8 giugno 1990, n. 142 viene indicato anche l'Assessore che, come vice, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento.

3. Nel caso di assenza o di impedimento del Vice sindaco le funzioni, sempre in caso di assenza o impedimento dei Sindaco, sono svolte dall'Assessore più anziano di età.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l'esercizio di funzioni riferite a materie organiche.

5. Il Sindaco, o l'Assessore nell'ambito della delega conferita, nell'esercizio dell'attività di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti, può chiedere al segretario comunale o ai dipendenti rendiconto sulle cause che abbiano ritardato o impedito l'attuazione dei programmi o l'esecuzione delle deliberazioni, anche al fine di poterne adeguare i contenuti dei quali sia dimostrata l'obiettiva difficoltà di esecuzione o fornire direttive per l'attuazione.

Capo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 11
Segretario comunale

1. L'attività gestionale del Comune è affidata alla responsabilità dei segretario che la esercita nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario esercita le proprie funzioni assumendo le opportune iniziative con autonomia di scelta degli strumenti operativi.

3. Il segretario partecipa alle sedute degli organi elettivi collegiali e delle commissioni, curandone la verbalizzazione.

4. Formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

5. Esprime i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 12
Funzioni gestionali

1. Il segretario prende gli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino esercizio di attività deliberativa

2. A tali fini egli predispone ed assume i provvedimenti necessari a dare corso attuativo alle deliberazioni, stipulando anche i relativi contratti.

3. I contratti sono stipulati dal Sindaco o Assessore delegato, quando il segretario debba assumere funzione rogante.

4. Il segretario può provvedere all'ordinazione dei beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri decisi dagli organi elettivi, come pure può provvedere a liquidare le spese regolarmente disposte.

5. Il segretario provvede alla liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminabili per legge; sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso

6. Il segretario esercita le funzioni di coordinamento e controllo dei personale, autorizzando i congedi ed i permessi, con l'osservanza delle norme vigenti.

7. Solleva contestazione di addebiti proponendo i provvedimenti disciplinari.

8. Le eventuali missioni e le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate dal Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 13
Uffici

1. In conseguenza delle ridotte dimensioni e della consistenza della pianta organica dell'Ente, il personale esercita le proprie mansioni nel rispetto del regolamento, i cui contenuti sono stabiliti in conformità con il principio di cui all'ultimo comma, art. 4.

2. I Comuni possono delegare, ove ciò sia compatibile con la vigente normativa alla Comunità Montana l'istituzione di uffici per l'esercizio in forma associata delle proprie funzioni.

3. Gli atti compiuti da tali uffici sono attribuiti direttamente al Comune associato, per la parte che li riguardano.

4. Nel rispetto delle esigenze degli altri Comuni associati e dei funzionamento degli uffici nel loro complesso, il Sindaco esercita sui dipendenti le funzioni dell'ultimo comma dell'art. 10.

5. Il Comune concorre al mantenimento dell'ufficio in proporzione al proprio interesse secondo obiettivi criteri predeterminati dalla Comunità Montana ed accettati nell'atto di delega.

6. Il ricorso ad incarichi esterni, in particolare nel settore tecnico, è ammesso, in deroga, quando sia dimostrata l'impossibilità di assolvere alle funzioni tramite propri dipendenti e motivatamente quando non si ritenga delegare la funzione all'ufficio della Comunità Montana, se istituito.

Art. 14
Organizzazione

1. Il dipendente che abbia il profilo professionale più elevato coadiuva il segretario comunale nel coordinamento degli uffici.

2. Il dipendente amministrativo e tecnico di profilo professionale più elevato fornisce al segretario gli elementi di giudizio per l'espressione dei parere di regolarità tecnica e contabile richiesto dall'art. 53 legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nel caso di ufficio associato il parere è dato dal responsabile di tale ufficio.

4. Qualora l'ufficio associato dovesse essere diretto da figura dirigenziale, al dirigente sono conferite, nel settore di competenza, le funzioni di cui all'art. 51 commi 2., 3. e 4. legge 8 giugno 1990, n. 142, previo adeguamento del regolamento organico di cui alla lett. c), dell'art. 3 dei presente Statuto.

Art. 15
Commissioni di gara e concorsi

1. In assenza di figure dirigenziali, le commissioni di concorso e di gare sono presiedute dal segretario comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Esse sono composte da membri esperti nella materia, salva la partecipazione di un rappresentante sindacale nelle commissioni che interessino il personale.

3. La composizione è disciplinata dal regolamento, che stabilirà anche le norme di funzionamento.

4. Il regolamento potrà anche prevedere le ipotesi eccezionali nelle quali per impedimento, incompatibilità o analiticamente motivate ragioni di opportunità, la presidenza della commissione sia affidata al Sindaco o Assessore delegato.

Capo IV SERVIZI

Art. 16
Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Comune provvede alla gestione singola dei servizi:

a) in economia, ai sensi lett. a), comma 3. art. 22 legge 142/1990;

b) in concessione a terzi, ai sensi lett. *b)* art. 22 legge 142/1990.

3. Il Comune provvede alla gestione associata dei servizi mediante:

a) delega alla Comunità Montana di appartenenza;

b) le convenzioni, ai sensi art. 24 legge 142/1990;

c) i consorzi, ai sensi art. 25 legge 142/1990.

4. Il Comune può altresì concorrere a costituire il capitale pubblico nelle società per azioni di cui alla lett. e) art. 22 legge 142/1990, in partecipazione con altri Enti pubblici territoriali.

5. Le convenzioni, gli atti di delega alla Comunità Montana, di adesione ai concorsi e quelli di partecipazione alle società per azioni sono deliberati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 17
Criteri per la gestione dei servizi

1. Per la gestione dei servizi in economia non occorre alcuna motivazione né studio comparato di valutazione.

2. La gestione mediante concessione a terzi non abbisogna di alcuna motivazione e comparazione qualora la Comunità Montana non abbia assunto, per delega della maggioranza dei Comuni che ne fanno parte, la gestione.

3. In difetto occorre motivare le ragioni della mancata adesione alla scelta associata, dimostrando la convenienza della diversa soluzione proposta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Tra le soluzioni individuate dal 32 comma dei precedente art. 17, occorre dare la preferenza alla gestione associata per delega alla Comunità Montana.

5. Neppure richiede motivazione, salvo il merito della scelta, la gestione dei servizi mediante convenzione o consorzi costituiti con la Provincia di Torino.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 18
Le consultazioni

1. Su atti a contenuto generale l'amministrazione può attivare forme di consultazione.

2. Queste possono essere rivolte alla generalità dei cittadini, anche limitatamente a zone omogenee dei territorio comunale, oppure a soggetti che abbiano interessi qualificati sulla gestione oggetto di consultazione.

3. La consultazione è decisa dalla Giunta, prima di predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, oppure dal Consiglio stesso su proposta di un terzo dei componenti, votata a maggioranza semplice.

4. La deliberazione che dispone la consultazione ne indica le modalità di esperimento.

5. Nelle attività consultive deve essere garantita la possibilità di partecipazione dei singoli Consiglieri.

6. Le risultanze della consultazione sono espresse in sintetico verbale che vale quale parere ai fini dell'assunzione dell'atto deliberativo.

7. Non sono verbalizzati i rilievi e proposte formulate nel personale e particolare interesse dell'interveniente.

8. La consultazione formale e pubblica non è ammessa nelle seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze:

b) personale comunale;

c) tributi, bilancio, espropriazioni, appalti;

d) funzionamento dei Consiglio comunale.

9. La previsione delle consultazioni ai sensi dei presente articolo non esclude la libera iniziativa dei Consiglieri comunali, dei Sindaco e degli Assessori di promuovere attività consultive le cui risultanze, tuttavia, rimangono estranee al procedimento amministrativo.

Art. 19
Le consulte

1. Il Comune valorizza la partecipazione dei cittadini anche attraverso la costituzione di libere associazioni.

2. Le associazioni comunicano copia dello Statuto ed i nomi delle persone che le rappresentano.

3. Apposita commissione consiliare o, in difetto, i capigruppo valutano le finalità delle associazioni, senza poter fare alcuna discriminazione, e ne annotano la presenza nel registro delle associazioni, tenuto dal segretario comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I rappresentanti delle associazioni partecipano alla vita del Comune mediante:

a) attività consultiva:

- il parere, non vincolante, delle associazioni interessate per materia, è richiesto ogniqualvolta si debbano deliberare programmi di competenza dei Consiglio comunale, che abbiano incidenza con lo scopo dell'associazione;

- il parere può essere richiesto dalla Giunta, sempre alle associazioni interessate per materia, quando debba decidere iniziative, manifestazioni o simili di particolare rilevanza;

- le associazioni possono chiedere di essere sentite ogniqualvolta, indipendentemente dall'iniziativa comunale, ritengano di sottoporre problemi di interesse generale;

b) attività partecipativa:

- i rappresentanti delle associazioni, se numerose selezionati in ragione della loro importanza, fanno parte delle commissioni speciali costituite in base all'art. 6 dei presente Statuto;

c) attività propositive:

- le associazioni possono sottoporre alla Giunta proposte di deliberazione.

5. La Giunta provvede all'esame e decide o di farle proprie o di respingerle, motivando in tal caso le ragioni.

Art. 20
Diritto di informazione di istanza dei cittadini

1. I cittadini residenti nel territorio comunale, o anche non residenti che siano portatori di interessi qualificati, hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazione, istanze e proposte.

2. Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all'organo o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non sussista alcuna indicazione in proposito l'atto viene vagliato dal Sindaco e da questi sottoposto, se dei caso, all'attenzione della Giunta comunale.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli organi comunali cui sono rivolte entro trenta giorni.

4. Le modalità attuative per l'esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell'amministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure saranno disciplinate da apposito regolamento, contenente altresì le determinazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli per legge espressamente riservati o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione dei presidente.

6. Il regolamento, in accordo con quello per il funzionamento degli uffici stabilirà i criteri per l'individuazione del responsabile del procedimento nonché i criteri di cui all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. In assenza di previsione regolamentare e comunque fino alla approvazione di questo, per responsabile del procedimento si intende il dipendente di più elevato livello adibito al servizio, reso noto mediante apposito avviso affisso negli uffici comunali.

8. Il cittadino eventualmente impedito nell'accesso segnala la circostanza al segretario che prende i necessari provvedimenti.

9. Nel caso di persistenza viene fatta segnalazione al Sindaco.

10. Con ordine di servizio dei segretario comunale sono disposte le ore, nelle giornate lavorative, di possibile accesso del pubblico agli uffici per l'esercizio del diritto di informazione.

11. Le istanze e le proposte debbono essere valutate ed avere riscontro, sempreché siano riferite a competenze del Comune e/o rispondano all'esercizio di un diritto dei richiedente o propongano soluzioni nel pubblico interesse.

Art. 21
Difensore civico

1. Il Comune di Trausella riconosce il ruolo e la funzione dei difensore civico, istituto ritenuto tuttavia non caratterizzabile in ragione delle dimensioni dell'Ente.

2. Qualora alla Comunità Montana fosse riconosciuta la facoltà di istituire tale ufficio e questi fosse istituito, il Comune fin d'ora ne riconosce il ruolo e le funzioni anche nei propri confronti.

3. In particolare viene riconosciuto al difensore civico il potere di intervento in caso di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi od omissioni da parte dei Comune.

4. Il difensore civico avrà diritto di accesso agli atti ed ai documenti e potrà richiedere notizie o chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, salvo nei casi espressamente previsti.

5. Il difensore civico trasmette al Sindaco ed al responsabile dei procedimento una comunicazione scritta con indicazione dei termine per sanare la riscontrata violazione.

6. Il difensore civico può anche svolgere attività di sollecitazione verso organi comunali perché assumano i provvedimenti dovuti, senza indicazioni di merito.

7. Il difensore civico presenta al Consiglio comunale, eventualmente illustrandola personalmente, una relazione annuale sull'attività svolta, indicando le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e formulando proposte.

8. Può in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio comunale o dalla Giunta per relazionare su fatti di particolare rilevanza.

NORMA TRANSITORIA

I. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente Statuto continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, i regolamenti in vigore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le norme sull'ordinamento degli uffici - capo III dei presente Statuto dall'art. 11 all'art. 15 sono di immediata applicazione, a far tempo dell'entrata in vigore dello Statuto, dovendo alle stesse adeguarsi contenuti eventualmente difformi dei regolamenti vigenti.

3. Nel caso in cui, nel periodo transitorio, si ravvisi difficoltà applicativa per inconciliabilità tra il contenuto di alcune norme regolamentari e le prescrizioni dei capo III dei presente Statuto, alla risoluzione provvederà il Consiglio comunale con apposito atto deliberativo che, ove possibile, dovrà essere diretto a dare prevalenza alle norme dello Statuto.

4. Fino alla elezione della prossima Giunta l'Assessore delegato alle funzioni vicarie è designato dal Sindaco, con proprio decreto.